DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1988

che autorizza il Regno Unito a prorogare le misure di sorveglianza intracomunitaria nei confronti delle banane originarie di taluni paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/636/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE [1], in particolare gli articoli 1, 2 e 5,

considerando che, con la decisione 80/776/CEE [2], modificata dalla decisione 80/920/CEE [3], la Commissione ha autorizzato il Regno Unito a istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di banane del codice NC ex 0803 00 10, originarie di taluni paesi terzi, diversi dagli ACP [4], e messe in libera pratica negli altri Stati membri;

considerando che la sorveglianza sopraindicata è stata prorogata fino al 31 dicembre 1988 con la decisione 88/21/CEE della Commissione [5]; che il governo del Regno Unito ha presentato una domanda per essere autorizzato a mantenere la sorveglianza fino al 31 dicembre 1989;

considerando che le considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare la decisione 80/776/CEE persistono, cioè la necessità di garantire l'efficacia dei provvedimenti di politica commerciale che il Regno Unito deve applicare nei confronti delle banane fresche originarie di taluni paesi terzi per realizzare l'obiettivo definito al protocollo n. 4 allegato alla convenzione di Lomé;

considerando che in tali condizioni si deve autorizzare il Regno Unito a prorogare la sorveglianza intracomunitaria dei prodotti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di validità della decisione 80/776/CEE, modificata dalla decisione 80/920/CEE, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.
(2) GU n. L 224 del 27. 8. 1980, pag. 15.
(3) GU n. L 261 del 4. 10. 1980, pag. 19.
(4) Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Repubblica dominicana, USA e Venezuela.
(5) GU n. L 9 del 13. 1. 1988, pag. 19.